

CIRCOLARE N° 12 DEL 5 OTTOBRE 2021

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Gentili Clienti,

Riteniamo utile fornire una sintesi principali novità che potrebbero essere di Vostro interesse.

FAQ GOVERNO SUL GREEN PASS	
<p>Il Governo ha pubblicato le seguenti FAQ https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#</p> <p>Emerge che il datore di lavoro deve controllare il certificato a tutti i lavoratori che accedono nel luogo di lavoro, non solo ai dipendenti, ma anche ai professionisti, ai lavoratori autonomi e se stesso.</p> <p>Il green pass non deroga al distanziamento sociale (1 metro); il controllo a campione mette a riparo da sanzioni per la presenza di soggetti senza green pass.</p> <p>Ciò che obbliga al possesso del green pass sembrerebbe l'accesso a luoghi di lavoro, da intendersi come i siti in cui sono svolte prestazioni lavorative subordinate con presenza di lavoratori dipendenti.</p> <p>Per ottenere il green pass, è possibile, in alternativa al vaccino, che il lavoratore si sottoponga periodicamente al tampone.</p>	<p>Obblighi introdotti dal DL 127/2021</p>
STRALCIO DEBITI FINO A 5MILA EURO: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA	
<p>L'Agencia delle entrate, con la Circolare del 24 settembre 2021, n. 11, ha reso chiarimenti in merito all'annullamento automatico dei ruoli.</p> <p>In base a quanto previsto dall'articolo 4, commi da 4 a 10, del DL 41/2021 (decreto Sostegni), sono automaticamente annullati i ruoli affidati agli Agenti per la riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010 d'importo residuo sino a 5.000 euro. Tale annullamento automatico è circoscritto, tuttavia, ai soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) che, nel periodo d'imposta 2019, hanno conseguito un reddito imponibile sino a 30.000 euro. Nella Circolare n. 11/2021 è stato chiarito che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) per delineare l'ambito applicativo della rottamazione non ci si deve mai riferire alla data di notifica della cartella di pagamento, ma al giorno, per forza di cose antecedente, di consegna del ruolo; b) ogni ruolo rientra nell'annullamento, a prescindere dalla sua natura e dall'ente creditore che lo ha formato, sia questo pubblico o privato, salve ovviamente le esclusioni di legge; c) per calcolare la soglia di € 5.000 ci si deve riferire al singolo ruolo e non al valore globale della cartella di pagamento, che può portare a riscossione diversi ruoli. Pertanto, in caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo, rileva l'importo di ciascuno: se i singoli carichi non superano i 5.000 euro, possono beneficiare tutti dell'annullamento; è anche possibile che, all'interno della medesima cartella di pagamento, vi siano carichi rientranti nello stralcio, in quanto d'importo residuo inferiore alla soglia di 5.000 euro, e carichi esclusi perché d'importo residuo superiore a tale soglia. Si vaglia il debito "residuo" 	<p>Circolare AdE n. 11 del 24.09.2021</p>

<p>al 23 marzo 2021; pertanto se il debito, originariamente superiore ai 5.000 euro, viene ridotto sotto soglia per autotutela o pagamento parziale, può rientrare nella sanatoria;</p> <p>d) nessuna comunicazione dell'annullamento (o del mancato annullamento) viene fornita al contribuente;</p> <p>e) per i coobbligati viene ribadito che, quand'anche uno solo non possieda il requisito reddituale, l'annullamento non opera per tutti i coobbligati, dovendosi l'obbligazione e quindi il carico ritenersi unitario.</p>	
IMPORTAZIONI E IVA ASSOLTA IN DOGANA: DETRAZIONE AL DESTINATARIO DELLA MERCE	
<p>Con il principio n. 13 del 29 settembre 2021, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che può detrarre l'IVA assolta in dogana, previa registrazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti e nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del DPR n. 633/1972, solo l'effettivo destinatario della merce importata, utilizzata nell'esercizio della propria attività. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.</p>	<p>Principio 13 del 29.09.2021</p>
IL RAVVEDIMENTO PARZIALE SI APPLICA IN MODO RETROATTIVO	
<p>La nuova norma sul ravvedimento parziale è di interpretazione autentica, applicabile quindi retroattivamente. Ai fini della validità del ravvedimento parziale, occorre però che sia versata l'imposta anche parziale ma unitamente alla corrispondente frazione di interessi e sanzioni. È il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26523 depositata il 30 settembre 2021.</p>	
VERIFICA DEL NESSO DI ACCESSORIETÀ NELLA VENDITA DI UNITÀ IMMOBILIARI	
<p>Il rimborso delle spese sostenute dal venditore di unità immobiliari per il frazionamento del mappale catastale dell'area edificabile, per l'accatastamento del fabbricato e per l'allacciamento alle reti di fornitura delle utenze, è accessorio all'operazione principale e, quindi, segue l'identico trattamento previsto per la vendita degli appartamenti e delle relative pertinenze (box e cantine), con aliquota del 10% (o del 4%), qualora ne ricorrano le condizioni di legge. Al contrario, la prestazione relativa alla redazione del regolamento di condominio non rappresenta un'operazione accessoria e, per tale motivo, assume rilevanza ai fini IVA rispetto alla cessione delle unità immobiliari e delle relative pertinenze, con conseguente applicazione dell'aliquota ordinaria alla quota parte del corrispettivo a esso riferibile, se complessivo. È quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 30 settembre 2021, n. 640.</p>	<p>Risposta istanza interpello n. 640 del 30.09.2021</p>
ESONERO DAL SALDO IRAP NON DICHIARATO: AMMESSA L'INTEGRATIVA	
<p>L'Agenzia delle entrate, con la Risoluzione del 29 settembre 2021, n. 58, ha chiarito che l'omessa indicazione nella dichiarazione 2020 del saldo Irap 2019 non versato non pregiudica la fruizione del beneficio previsto dall'articolo 24 del decreto "Rilancio" (DL n. 34/2021). L'errore può essere corretto con la presentazione di una dichiarazione integrativa e il pagamento della sanzione prevista per l'errore commesso, usufruendo del ravvedimento operoso.</p>	<p>Risoluzione n. 58 del 29.09.2021</p>
BONUS FACCIATE AL SINGOLO CONDOMINO ANCHE IN ASSENZA DI DELIBERA	
<p>Il singolo condomino può beneficiare del bonus facciate di cui all'art. 1, commi 219-223, della L. 160/2019 per l'intera spesa sostenuta dal condominio anche nell'ipotesi in cui tale imputazione non sia il frutto di una delibera assembleare, bensì dipenda dalle pattuizioni contenute negli atti di compravendita delle unità che compongono l'edificio. È questo il principio affermato dall'Agenzia delle entrate con la Risposta a istanza di interpello del 28 settembre 2021, n. 628.</p>	<p>Risposta istanza di interpello n. 628 del 28.09.2021</p>

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani